



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **17** del **31/01/2017**

Oggetto: **TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO -**

Adunanza ordinaria del 31/01/2017 ore 14:30 seduta pubblica.
Il Presidente Santi dichiara aperta la seduta alle ore 14,59.

Risultano presenti al momento della votazione , il Sindaco Matteo Biffoni ed i seguenti 27 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Benelli Alessandro	-	X	Berselli Emanuele	X	-
Bianchi Gianni	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Capasso Gabriele	X	-	Carlesi Massimo Silvano	X	-
Ciardi Sandro	X	-	De Rienzo Filippo Giovanni	-	X
Garnier Marilena	X	-	Giugni Alessandro	X	-
La Vita Silvia	X	-	Lombardi Roberta	X	-
Longo Antonio	-	X	Longobardi Claudia	X	-
Mennini Roberto	X	-	Milone Aldo	-	X
Mondanelli Dante	X	-	Napolitano Antonio	X	-
Pieri Rita	X	-	Rocchi Lorenzo	X	-
Roti Luca	X	-	Santi Ilaria	X	-
Sanzo' Cristina	X	-	Sapia Marco	X	-
Sciumbata Rosanna	-	X	Silli Giorgio	X	-
Tassi Paola	X	-	Tropepe Serena	X	-
Vannucci Luca	X	-	Verdolini Mariangela	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale Roberto Gerardi.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :
Faggi Simone, Ciambellotti Maria Grazia, Faltoni Monia, Alessi Filippo, Biancalani Luigi,
Mangani Simone, Barberis Valerio

(omissis il verbale)



Oggetto: **TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO -**

Il Consiglio

Premesso che l'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è disciplinato dai commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;

Vista la D.C.C. n. 119 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 407 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della performance 2016-2018;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamato l'art. 1 della Legge 147/2013 così come modificato dalla Legge 208 del 28/12/2015 il quale prevede:

- al comma 639 che la TASI è posta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
- al comma 676 che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille con facoltà per i Comuni di modificare tale misura in diminuzione fino all'azzeramento;
- al comma 677 che il comune può determinare in aumento l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- al comma 678 che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille e che in riferimento ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1



per mille con facoltà per i comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

- al comma 681 che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ciascun soggetto è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- al comma 682 che il comune debba provvedere all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Richiamato l'art. 1, comma 42, della legge di bilancio 2017 che proroga anche per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato il carattere complementare della TASI rispetto all'IMU si ritiene opportuno:

- assoggettare a TASI, in quanto esenti dall'IMU, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- assoggettare a TASI, in quanto esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, applicando l'aliquota del 1,0 per mille, tenuto conto del limite contenuto nel comma 678 della Legge n. 147/2013;

Ritenuto pertanto opportuno individuare, per l'annualità 2017, le seguenti aliquote relativamente al tributo per i servizi indivisibili:

	FATTISPECIE	ALIQUOTA
1	Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 PER MILLE
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	1,0 PER MILLE
3	Tutti gli immobili diversi dai precedenti	0,0 PER MILLE

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio servizi finanziari e tributi in data 19.12.2016, in ordine alla regolarità tecnica e in data 20.12.2016 in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 "Sviluppo economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie" in data 12.01.2017;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti **28**

Favorevoli **18** Santi, Sanzò, Biffoni, Sapia, Carlesi, Tropepe, Rocchi, Alberti, Calussi,



Bianchi, Vannucci, Tassi, Bartolozzi, Roti, Napolitano, Longobardi, Lombardi, Mennini.

Contrari 10 Berselli, Giugni, Silli, Pieri, Mondanelli, Ciardi, Garnier, La Vita, Capasso, Verdolini.

APPROVATA

Delibera

1. di approvare per l'anno 2017 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) come segue:

	FATTISPECIE	ALIQUOTA
1	Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 PER MILLE
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	1,0 PER MILLE
3	Tutti gli immobili diversi dai precedenti	0,0 PER MILLE

2. di approvare l'elenco dei servizi indivisibili con i relativi costi alla copertura dei quali è destinato il gettito del tributo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di dare atto, inoltre, che le suddette aliquote hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017 e che, in assenza di specifica deliberazione o di modifiche normative, esse saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006;
4. di inviare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti 28

Favorevoli 18 Santi, Sanzò, Biffoni, Sapia, Carlesi, Tropepe, Rocchi, Alberti, Calussi, Bianchi, Vannucci, Tassi, Bartolozzi, Roti, Napolitano, Longobardi, Lombardi, Mennini.

Contrari 10 Berselli, Giugni, Silli, Pieri, Mondanelli, Ciardi, Garnier, La Vita, Capasso, Verdolini.

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Roberto Gerardi

Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi



COMUNE DI PRATO

SEGRETERIA

Nota di pubblicazione

Delibera di Consiglio Comunale n. **17** del **31/01/2017**

**OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017 - APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO -**

Altro esemplare della presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il 03/02/2017 per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale

F.to Roberto Gerardi

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Il Segretario Generale